Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 13 luglio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 940.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga per l'esercizio finanziario 1937-38, del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio consolato in Gibuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga per l'esercizio finanziario 1937-38, del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio consolato in Gibuti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 941.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938-XVI, n. 942.
Modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1932-X, n. 665, relativa ai ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie;
Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1233, riguardante la ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la composizione della Commissione centrale, istituita con l'art. 3 della citata legge 23 maggio 1932-X, n. 665;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione della lettera c) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1932-X, n. 665, è sostituita dalla seguente:
« c) dai direttori generali degli affari civili e degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana e da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale od a quello di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana ».
Il penultimo alinea dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:
« La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana e ne è segretario un funzionario del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'ottavo, oppure un funzionario di pari grado dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana ».

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 943.

Disposizioni integrative dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative dell'art. 153 del testo unico sopra citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Limitatamente agli effetti particolari della esenzione dalle tasse e sopratasse universitarie di cui all'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, gli studenti maggiorenni sono da considerarsi a carico del capo di famiglia per tutta la durata dei loro studi, quando risulti che non abbiano mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dall'anno accademico 1938-39, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1938-XVI, n. 944.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite di Tarquinia (Viterbo).

N. 944. R. decreto 11 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite con sede in Tarquinia (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 11 aprile 1938-XVI, n. 945.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 2 Chiese in provincia di Pavia.

N. 945. R. decreto 11 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 2 Chiese situate in provincia di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 11 aprile 1938-XVI, n. 946.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone di S. Croce, in Tarquinia (Viterbo).

N. 946. R. decreto 11 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Gonfalone di S. Croce, in Tarquinia (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 11 aprile 1938-XVI, n. 947.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 20 Chiese in provincia di Rovigo.

N. 947. R. decreto 11 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 20 Chiese site in provincia di Rovigo e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Adria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 948.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di S. Giacomo Maggiore dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, in Bologna.

N. 948. R. decreto 18 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di S. Giacomo Maggiore dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1938-XVI.
Sostituzione di un componente del Comitato tecnico intercorporativo per la disciplina dei rapporti economici fra le industrie tessili e quelle dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 11 febbraio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico intercorporativo per la disciplina dei rapporti economici fra le industrie tessili e quelle dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 20 aprile 1938-XVI, con il quale l'on. ing. Napoleone Aprilis è nominato vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili, in sostituzione dell'onorevole avv. Gino Olivetti, dimissionario;
Ritenuta la necessità di provvedere conseguentemente alla sostituzione dell'on. Olivetti in seno al suindicato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

L'on. ing. Napoleone Aprilis, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, entra a far parte del Comitato tecnico intercorporativo per la disciplina dei rapporti economici fra le industrie tessili e quelle dell'abbigliamento, in sostituzione dell'on. avv. Gino Olivetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2508)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1938-XVI.
Sostituzione di un componente del Comitato tecnico intercorporativo per la lana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 11 febbraio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico intercorporativo per la lana;
Visto il proprio decreto 20 aprile 1938-XVI, con il quale l'on. ing. Napoleone Aprilis è nominato vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili, in sostituzione dell'onorevole avv. Gino Olivetti, dimissionario;
Ritenuta la necessità di provvedere conseguentemente alla sostituzione dell'on. Olivetti in seno al suindicato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

L'on. ing. Napoleone Aprilis, vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili, entra a far parte del Comitato tecnico intercorporativo per la lana, in sostituzione dell'onorevole avv. Gino Olivetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2510)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Reggio Emilia;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Guastalla (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 880 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, corso del fiume Po e limite delle provincie di Reggio e Mantova;

ad est, limite di provincia fra Reggio e Mantova, strada nazionale che da Luzzara porta a Guastalla passando per Tagliata;

a sud, strada nazionale Luzzara-Guastalla;

ad ovest, vialone che da Guastalla porta a casa Passerini, suo proseguimento fino a raggiungere il Po, corso del Po.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1938-XVI.
Autorizzazione alla Società immobiliare industriale bergamasca a gestire due succursali dei propri magazzini generali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione per l'apertura di succursali di Magazzini generali;

Vista la domanda in data 9 giugno 1938-XVI della Società immobiliare industriale bergamasca con sede in Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire due succursali rispettivamente in Caravaggio e Romano Lombardo;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo in data 15 giugno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

La Società immobiliare industriale bergamasca è autorizzata a gestire, rispettivamente in Caravaggio e Romano Lombardo, due succursali da adibirsi per depositi di merci nazionali e nazionalizzate.

Ai depositi di merci in dette succursali saranno applicati il regolamento e le tariffe approvate con decreto Ministeriale 25 febbraio 1928.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero — entro sei mesi dalla pubblicazione di questo — l'ammontare della cauzione che la Società immobiliare industriale bergamasca deve versare a norma di legge per l'esercizio delle succursali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1938-XVI.

Modificazione della tabella degli uffici doganali della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, successivamente modificato;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931-IX, n. 161, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;

Visto il R. decreto 17 giugno 1937-XV, n. 906, che ha determinato la giurisdizione territoriale delle Circoscrizioni doganali;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1931-IX, n. 5317, che ha stabilito le dogane principali, quelle secondarie, le sezioni, i posti doganali ed i posti di osservazione aggregati alle dogane;

Determina:

Art. 1.

La tabella che stabilisce gli uffici doganali della provincia di Sondrio approvata col decreto Ministeriale 31 marzo 1931-IX, n. 5317, è modificata come all'annessa tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

Circoscrizioni		Dogane principali	Dogane, sezioni posti doganali e posti di osservazione	Classificazione delle dogane		Num. delle visite	Facoltà del deposito	*Annotazioni*
Direzioni superiori	Provincie			Ordine	Classe			
Milano	Sondrio	Tirano	Tirano, con posto di osservazione a Piattamala, sezione a Madonna di Tirano, posto doganale a Sasso del Gallo	II	1ª	6	—	Durante il periodo estivo il posto di osservazione funziona anche come sezione doganale.
			Semogo	II	3ª	1	—	La dogana da giugno ad ottobre funziona al Passo di Foscagno.
			Stelvio	II	3ª	1	—	Aperta soltanto nel periodo estivo.
			Villa di Chiavenna. .	II	1ª	4	—	
			Monte Spluga con posto di osservazione al Giogo	II	2ª	2	—	

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1938-XVI.

Modificazione della composizione della Commissione amministrativa del Fondo per il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modifiche al R. decreto-legge 19 novembre 1928, numero 2762, concernente la costituzione di fondi per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1932, col quale si è provveduto alla nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento predetti;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1933, col quale il comm. dott. Luigi Clerici è stato chiamato a far parte di tale Commissione, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di sostituire il comm. dott. Luigi Clerici, che non fa più parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Vista la designazione fatta dall'Istituto predetto;

Decreta:

Il comm. dott. Aldo Cattabriga, vice direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, è chiamato a far parte — in rappresentanza dell'Istituto stesso — della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento, in sostituzione del comm. dott. Luigi Clerici.

Roma, addì 18 giugno 1938 - Anno XVI

(2509) p. *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1938-XVI.

Estensione dell'aliquota ridotta di tassa scambio di L. 0,75 % ai prodotti antiparassitari denominati « S.I.P.P. » e « V.I.G.O.R. ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale la detta aliquota di L. 0,50 per cento è stata portata a L. 0,75 per cento;

Ritenuto che i prodotti denominati « S.I.P.P. » e « V.I.G.O.R. », rispondono al requisito della diretta ed esclusiva utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore lavorazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa, a decorrere dal giorno 20 giugno 1938-XVI, agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con la denominazione di « S.I.P.P. » e « V.I.G.O.R. ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

(2524) *Il Ministro*: DI REVEL

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 17 giugno 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2722, che modifica lo stato giuridico della gente dell'aria.

(2539)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia relativo a crediti finanziari arretrati.

Addì 14 giugno 1938 è stato effettuato in Roma fra il Ministro italiano degli affari esteri e l'Incaricato d'affari di Francia uno scambio di note relativo a crediti finanziari arretrati.

Lo scambio di note è del seguente tenore:

L'INCARICATO D'AFFARI DI FRANCIA IN ROMA
AL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 14 juin 1938.

Monsieur le Ministre,

En me référant aux dispositions de l'article 6 du Protocole additionnel, relatif aux transferts de créances financières sur l'Italie, j'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement Français est disposé à admettre que les quantités suivantes des produits ci-après désignés soient payées dans les conditions prévues pour le déblocage des créances financières arriérées:

— Marbres bruts (175 du tarif français) . 24.000 quintaux
— Perles en verre et autres vitrifications percées, blanches ou de couleur, peintes, dorées ou argentées (n. 358 4, 5, 6 et 7 du tarif français) . . . . 810 »
— Perles en verre et autres vitrifications en grains, percées ou non, etc. (n. 358, 8 et 9 du tarif français) . . . . 810 »
— Fleurs et ornements en verre et autres vitrifications (n. 358, 13 du tarif français . . . . 840 »

Les conditions de paiement prévues pour le déblocage des créances financières ne pourront être appliquées au règlement des marchandises ci-dessus désignées et dans la limite des quantités fixées que si les marchandises dont il s'agit ont été importées en France avant le 31 décembre 1938.

Il est entendu que d'autres marchandises italiennes pourront être admises à l'importation en France dans les mêmes conditions, d'accord entre les Gouvernements Français et Italien.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

BLONDEL

IL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI
ALL'INCARICATO D'AFFARI DI FRANCIA IN ROMA

Rome, le 14 juin 1938.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En me référant aux dispositions de l'article 6 du Protocole additionnel, relatif aux transferts de créances financières sur l'Italie, j'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement Français est

disposé à admettre que les quantités suivantes des produits ci-après désignés soient payées dans les conditions prévues pour le déblocage des créances financières arriérées:

— Marbres bruts (175 du tarif français) . 24.000 quintaux
— Perles en verre et autres vitrifications percées, blanches ou de couleur, peintes, dorées ou argentées (n. 358 4, 5, 6 et 7 du tarif français) . . . . . 810 »
— Perles en verre et autres vitrifications en grains, percées ou non, etc. (n. 358, 8 et 9 du tarif français) . . . 210 »
— Fleurs et ornements en verre et autres vitrifications (n. 358, 13 du tarif français . . . . 840 »

Les conditions de paiement prevues pour le déblocage des créances financières ne pourront être appliquées au règlement des marchandises ci-dessus désignées et dans la limite des quantités fixées que si les marchandises dont il s'agit ont été importées en France avant le 31 décembre 1938.

Il est entendu que d'autres marchandises italiennes pourront être admises à l'importation en France, dans les mêmes conditions, d'accord entre les Gouvernements Français et Italien ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement Royal est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO

(2528)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Margherita ».

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 14 marzo 1938-XVI, n. 206, la ditta fratelli Francesco Giovanni e Giuseppe Luccarda è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di « Fonte Margherita » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima sita in Torrebelvicino (Vicenza), e la di cui ditta stessa è concessionaria dello stabilimento sito in Torrebelvicino.

L'acqua sarà in vendita direttamente alla fonte e in bottiglie della forma comunemente in uso per le acque minerali e chiuse con tappo corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette su carta bianca, divise nel senso dell'altezza in 3 spazi rettangolari.

Nello spazio rettangolare di sinistra sono riportati i dati dell'analisi batteriologica, la temperatura dell'acqua ed indicazioni terapeutiche. Nello spazio di destra i risultati dell'analisi chimica con la data e il nome dell'analizzatore. Nello spazio centrale, su fondo azzurro e impressioni in bianco, sono riportati dall'alto al basso le diciture relative alla composizione dell'acqua e — a grossi caratteri rossi — il nominativo della sorgente e della località dove risiede lo stabilimento di produzione Più in basso è riportata una riproduzione fotografica della località suindicata, e ai lati rispettivamente destro e sinistro sono inserite le diciture « Medaglia d'oro all'esposizione di Venezia 1901 ».

Fuori quadro, in basso, sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione e fuori quadro in alto il nominativo della ditta proprietaria e alcuni dati concernenti la stazione di cura e soggiorno di Torrebelvicino

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto stesso.

(2483)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana (Milano).

Con decreto Ministeriale n. 3046 in data 28 giugno 1938-XVI, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana, con sede in Codogno (Milano), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati del 12 dicembre 1937.

(2503)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,80
Francia (Franco)	52,75
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,85
Danimarca (Corona)	4,1875
Norvegia (Corona)	4,713
Olanda (Fiorino)	10,4725
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8527
Svezia (Corona)	4,836
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7770
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,40
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	51,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,20
Id. Id. 5 % (1936)	93,025
Rendita 5 % (1935)	93,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,275
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,225

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906).

(1ª pubblicazione). Avviso n. 243.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 416530 per la rendita annua di L. 350, intestato a Milano Teodora fu Emidio, moglie di Murolo Filippo, domiciliata a Castel di Sangro (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2500)

28ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria.

Si notifica che nel giorno di lunedì 1° agosto 1938-XVI, alle ore 9, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 28ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e di seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 6920 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2519)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia (Palermo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 26 giugno 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia (Palermo), in liquidazione, l'avv. Gioacchino Guccione è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2542)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrici condotte, messi a concorso con decreto del 30 dicembre 1936, graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 9 novembre 1937-XVI;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1365;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa:

1. Piazza Enrichetta . . . . con voti 54,18 su 100
2. Bossi Vanda . . . . » 51,50 »
3. Torchio Porzia Maria . . . » 51,00 »
4. Coniglio Francesca Maria . . » 50,75 »
5. Maregatti Norma . . . . . . » 50,25 »
6. De Fazio Filomena . . . . . » 49,50 »
7. Toscano Clementina . . . . » 45,00 »
8. De Rosa Italia . . . . . . » 44,00 »

Matera, 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PIRRETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrici condotte, messi a concorso con decreto del 30 dicembre 1936;
Viste le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dalle concorrenti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa le seguenti candidate per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Piazza Enrichetta, pel comune di Cirigliano;
2. Bossi Vanda, pel comune di Pisticci;
3. Torchio Porzia Maria, pel comune di Palazzo S. Gervasio;
4. Maregatti Norma, pel comune di Accettura;
5. Di Fazio Filomena, pel comune di Pomarico;
6. De Rosa Italia, pel comune di Gorgoglione.

Le concorrenti Coniglio Francesca Maria e Toscano Clementina restano senza sede, essendo state occupate le sedi da esse prescelte da altre candidate che le precedono in graduatoria.

Matera, addì 30 giugno 1938 Anno XVI

Il prefetto: PIRRETTI

(2505)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23071/III San. in data 6 maggio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1° giugno 1938, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;
Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;
Veduta la nota del podestà di Cavasso Nuovo annunciante la rinuncia alla nomina della ostetrica Moretti Carolina Irma;
Veduta la graduatoria di merito e rilevato che l'ostetrica Venchiarutti Olga è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la concorrente Moretti Carolina Irma, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Cavasso Nuovo e che ha dichiarato di accettare la nomina;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato dal R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Venchiarutti Olga da Buia è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Cavasso Nuovo.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Cavasso Nuovo.

Udine, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23071/III San. in data 6 maggio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1° giugno 1938 col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;
Veduto il telegramma in data 9 giugno 1938 del podestà di Tarvisio, annunciante la rinuncia alla nomina della ostetrica Malmesi Ada;
Veduta la graduatoria di merito e rilevato che l'ostetrica Tarmann Ludmilla è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la concorrente Malmesi Ada che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Tarvisio e che ha dichiarato di accettare la nomina;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Tarmann Ludmilla da Tarvisio è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Tarvisio.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Tarvisio.

Udine, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2492)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.